

RAPPORTO

**della Commissione speciale Forze Idriche sul messaggio 9 febbraio 1962
concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949
alle Officine Idroelettriche della Maggia
per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti
con l'adduzione delle acque della Valle Bedretto.**

(del 21 marzo 1962)

La Commissione speciale forze idriche è stata nuovamente investita dell'esame di una domanda di concessione: quella proposta dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 1037 del 9 febbraio 1962. Più propriamente si tratta dell'estensione od ampliamento della concessione preesistente e accordata con DL 10.3.1949 alle Officine idroelettriche della Maggia. Le acque che con la proposta concessione vanno a costituire il necessario e razionale — anche se non naturale — complemento di quelle sin qui accordate alla OFIMA sono quelle dell'alta Valle Bedretto così specificate e descritte:

- fiume Ticino nell'alta Valle Bedretto fino alla presa dell'alpe Cruina, a quota 1940 metri,
- riali laterali di San Giacomo, di Val d'Olgia e di Val Cavagnolo con un bacino imbrifero complessivo di 18,5 km.

Con la proposta concessione si evade favorevolmente la domanda formulata dall'OFIMA in data 7.5.1958 e pubblicata a norma di legge sul F. U. del 12.8.1958, numero 64.

La Commissione ha esaminato l'oggetto in quattro laboriose sedute nel corso delle quali si è avvalsa della collaborazione dell'on. capo del Dipartimento competente e del direttore della AET.

Dall'analisi attenta ed approfondita dell'esauriente messaggio e dalla discussione emerge quanto segue:

I. Considerazioni generali

La concessione delle acque della Maggia — primo periodo di costruzione — decorre dal 1.1.1956 e scadrà il 31.12.2035. Secondo l'art. 6 del DL 10.3.1949 la costruzione delle opere del secondo e terzo periodo nonchè di eventuali aggiunte deve essere iniziata entro 25 anni dall'entrata in vigore del decreto. La concessionaria avrebbe pertanto la facoltà di remorare fino al 1974 l'avvio dei lavori. In tal caso le acque comprese nel secondo periodo scorrerebbero improduttive per circa venti anni ancora. La perdita per l'economia generale del Cantone sarebbe evidente anche se la si deve considerare transitoria corrispondendo alla proroga dei lavori una scadenza più lontana nel tempo dei diritti di utilizzazione.

Una rinuncia agli immediati benefici, che scaturiscono direttamente ed indirettamente dalla realizzazione di un complesso di oltre 200 milioni di franchi di opere, sarebbe estremamente improvvista. Nessuno verosimilmente si sentirebbe di sottoscrivere in un momento in cui lo Stato è chiamato ad affrontare giorno

per giorno nuovi e finanziariamente sempre più gravosi impegni. Riserve e non infondati timori sui destini del secondo programma della Maggia vengono a sciogliersi o si rimuovono se si consente alla concessionaria di migliorare, attraverso un ampliamento dei diritti concessionati, la produzione e quindi il grado di economicità.

Stante il contesto della domanda 7.5.1958 dell'OFIMA «L'economicità degli impianti del secondo periodo è assicurata solo se mediante l'integrazione dei deflussi della Valle Bedretto sarà possibile una maggiore produzione di energia».

L'affermazione non appare per nulla comprovata. E tuttavia sulla medesima non è il caso di soffermarsi potendosi acquietare alla duplice considerazione per cui :

- a) nei confronti della OFIMA il Cantone non è solo ente concedente ma altresì azionista e deve pertanto imputare in parte anche a se stesso eventuali errori di valutazione, e delle ripercussioni di questi errori non può ovviamente disinteressarsi ;
- b) se l'anti economicità del secondo periodo senza l'apporto del Bedretto non è comprovata è però, ampiamente ed incontestabilmente, dimostrato : intanto che con l'inserimento nel complesso della Maggia le acque della Valle Bedretto vengono sfruttate nel modo migliore e più razionale non solo tenendo conto dell'attuale utilizzazione ma altresì d'ogni altra futura nel loro corso naturale ; secondariamente che il Bedretto rappresenta un avvaloramento complessivo di tutta la produzione Maggia sia dal profilo costi sia dal profilo producibilità. Nè vanno poi disgiunti tutti gli altri vantaggi ed elementi positivi connessi a questa operazione e qui appresso descritti.

II. Giustificazione economica, vantaggi ed opportunità dell'ampliamento della concessione 10.3.1949

1. Dai corsi d'acqua dell'alta Valle Bedretto provenienti da un bacino imbrifero di 18,5 kmq (ed inoltre dal riale di Valleggia di cui si dirà più avanti) si possono derivare, secondo le valutazioni dell'OFIMA e basate su misurazioni degli anni 1954/1957 complessivamente 37,6 milioni di m³ d'acqua. Gli accertamenti dell'AET, effettuati con altri criteri, danno un quantitativo identico e cioè 38 milioni di m³. Queste acque sono attualmente sfruttate lungo il Ticino su un salto lordo di m. 611,5 negli impianti del Piottino (ATEL) e Biaschina (AET).

L'immissione nel bacino e relativi impianti Maggia consente di sfruttare su un salto lordo complessivo di m. 1.747, un salto quindi grosso modo tre volte quello attuale. Non solo, ma considerata la struttura degli impianti della Maggia, si ha uno sfruttamento di gran lunga più razionale per la forte accumulazione e l'alta potenza installata. Convenienza e razionalità di una utilizzazione nel sistema Maggia risultano in modo ancor più appariscente ed accessibile anche a chi abbia poca dimestichezza con la materia dal rapporto fra l'energia producibile con la derivazione e quella da restituirsi a titolo di compenso. Per gli impianti esistenti sul Ticino la restituzione viene valutata in 22,3 milioni kWh. Per contro lo sfruttamento della deviazione consente di raggiungere un quantitativo annuo quasi sei volte superiore ovvero 120,5 milioni (rispettivamente 127,7 con il riale Valleggia).

Anche tenendo debito conto del compenso da garantirsi per incondizionato obbligo a tutti gli impianti suscettibili di essere realizzati nel futuro lungo il Ticino (Bedretto, Airole, Stalvedro, Rodi e Scalate, con un salto lordo com-

plessivo di m. 863, nonchè del nuovo impianto Biaschina non ancora compreso nella cifra precedentemente indicata di 22,3 milioni kWh) la producibilità netta totale della Maggia aumenterebbe pur sempre di 43 milioni kWh. Quest'ultimo valore è meramente teorico: ed infatti, se si eccettua Stalvedro, la realizzazione degli impianti indicati si prospetta almeno per il momento assai problematica per lo squilibrio fra energia estiva ed invernale dipendente dalle difficoltà di accumulazione. In un lontano futuro, modificandosi in modo sostanziale il mercato dell'energia, i nuovi progettati impianti potranno a loro volta avere piena giustificazione economica. Ma anche in questa denegata ipotesi l'aumento netto di 43 mio. kWh. della producibilità è sufficiente a comprovare la razionalità della nuova proposta di sfruttamento, non potendosi dimenticare che i costi si possono definire irrisori riducendosi l'impianto praticamente alle prese d'acqua e all'aumento della sezione della galleria d'adduzione del Gries fra Bedretto e Robiei (da 7 a 10 mq., cfr. messaggio pag. 12 e 14). La derivazione non comporta altrimenti modifiche alla struttura degli attuali impianti e tantomeno adeguamenti di quelli già previsti per il secondo periodo.

2. Un quadro non meno eloquente della razionalità del proposto nuovo sfruttamento si ottiene traducendo in franchi e centesimi i vantaggi dell'operazione. Come bene si rileva dalla tabella a pag. 6 del messaggio, senza il Bedretto il costo dell'energia, come noto esclusivamente invernale, del secondo periodo ascenderebbe a 6 cent. il kWh. La considerevole perdita di energia estiva per il pompaggio non solo da Robiei ma anche da Bavona potrebbe originare un grave squilibrio nella produzione specie in anni di magra. La producibilità dell'impianto aumenta, senza il Bedretto, di soli 151 mio kWh. pari, percentualmente, al 16,5, cifra invero assai modesta.

Con la derivazione il costo dell'energia invernale si comprime del 10 % ca. scalando a cent. 5,35 kWh. L'aumento della producibilità è di 250 mio kWh. pari al 27,50 %.

Si avverte perciò immediatamente sia sotto l'aspetto della produzione sia sotto quello dei costi come il Bedretto trasformi addirittura in modo radicale e positivamente il preventivo programma del secondo periodo e in tale misura da assicurare in ogni caso quella giustificazione economica che l'OFIMA non ritietne data senza il nuovo apporto.

3. Parallelamente all'adduzione del Bedretto si opera quella delle acque del versante vallesano. Dalla relazione del Consiglio di Stato si deve dedurre necessariamente che il Bedretto è il presupposto per questa operazione di ragguardevole interesse per il Cantone e che rappresenta un'assoluta novità.

E' infatti la prima volta che il Cantone Ticino partecipa, sia pure in forma societaria, allo sfruttamento di forze idriche non sue su territorio extracantonale. All'utilizzazione delle acque vallesane la OFIMA partecipa in forma paritetica con l'AIAG. La quota pertocante al Cantone è conseguentemente del 10 %. Della produzione complessiva di ca. 135 mio. kWh — dopo le restituzioni a titolo di compenso agli impianti sottostanti del Vallese analogamente a quanto avviene per il Bedretto — l'OFIMA beneficerà di una quota di ca. 67-68 mio. Al Cantone pertoccheranno 13-14 mio kWh. esclusivamente prodotti con acque derivate al di fuori dei suoi confini e concessionate — occorre convenire — a condizioni estremamente favorevoli.

Con questo ulteriore apporto non solo si porterà a 1.231 mio. kWh. la producibilità totale del sistema Maggia ma, il costo medio dell'energia proveniente dalle acque del Gries essendo di cent. 2,5, quello della Maggia sarà influenzato non in modo sostanziale ma comunque neppure in modo del tutto trascurabile passando da 3,12 a 3,07, il che rappresenta un minor costo globale

di ca. 600.000 franchi con un "guadagno", sia pure teorico, di franchi 120.000 annui per lo Stato.

L'adduzione delle acque vallesane non comporta alcun inconveniente. Obiettivamente si deve riconoscere che l'operazione ha esclusivamente aspetti positivi per cui, senza esagerarne la portata, la si può definire estremamente interessante.

Il Bedretto contribuisce in modo decisivo a questa realizzazione, donde una ulteriore validissima ragione a sostegno dell'opportunità di un ampliamento della concessione 10 marzo 1949.

4. Le trattative per la concessione del Bedretto, coincidendo con quelle per la soluzione del problema Rovana — Isorno, hanno permesso al Cantone di acquisirsi nel futuro consorzio per lo sfruttamento di queste acque una interesse maggioritaria nel senso che all'AET verrà attribuita una quota del 40 % oltre la partecipazione del Cantone nella quota del 60 % attribuita all'OFIMA. Con idonea formula giuridica (holding o patto di sindacato azionario) verrà pure assicurata la maggioranza di fatto nella futura società.

Il problema Rovana — Isorno è problema a sè stante che il Consiglio di Stato si ripromette di sottoporre quanto prima al Legislativo. Se sin d'ora se ne fa menzione nel messaggio gli è più che altro per sottolineare che anche in questo ambito la concessione del Bedretto ha avuto riflessi favorevoli che non possono essere minimizzati o sottovalutati e che sono da annoverare fra i vantaggi indiretti scaturiti dalla proposta concessione.

5. Analoga argomentazione calza a proposito della cessione ai partner della quota di energia spettante al Cantone dal Blenio. Per ovvie ragioni di discrezione, atteso che le trattative non sono ancora definitivamente chiuse, il Consiglio di Stato non ha ritenuto ancora di rendere di pubblico dominio i risultati ottenuti. Si può comunque anticipare che lo Stato ha ottenuto un sovrapprezzo che non è stato per contro riconosciuto ad altri Cantoni. Sulla convenienza dei nuovi contratti il capo del Dipartimento ha dato affidamenti in sede commissionale che saranno ribaditi nel corso della discussione.

Il mercato dell'energia è tale per cui si acquiscono di volta in volta le difficoltà di collocamento. L'impulso notevole dato in questi anni alle costruzioni di impianti idroelettrici si manifesta nella contemporanea messa in esercizio di nuove centrali, di guisa che si può parlare di sovrabbondanza di energia con le inevitabili conseguenze imposte dalla legge della domanda e dell'offerta.

L'energia di Blenio e della Maggia deve essere pagata: gli oneri che l'AET deve affrontare per il miglioramento dei propri impianti e della rete di distribuzione sono notevoli. E' pertanto perfettamente comprensibile che lo Stato senza trascurare i suoi interessi, operi in questo campo con la dovuta prudenza rifuggendo da operazioni magari più vantaggiose ma aleatorie preferendo a queste altre meno consistenti dal profilo finanziario ma più interessanti dal profilo della tranquillità e della sicurezza.

E' verosimile che le condizioni del mercato energetico muteranno con il tempo; è giusto sperare in un mercato in cui la domanda supera l'offerta.

Ma tutto ciò non è ancora sufficiente, finchè resta allo stadio di mere previsioni, per sconsigliare la conclusione di un contratto di cessione a lunga scadenza.

Il discorso sarebbe ben diverso ove si prospettasse imminente la possibilità di inserire le quote del Blenio e della Maggia nell'economia ticinese. Che ciò purtroppo sia ben lungi da essere è ormai risaputo.

III. I compensi agli attuali e futuri impianti sul Ticino

La derivazione delle acque dalla Valle Bedretto alla Valle Maggia non deve avvenire a pregiudizio degli impianti lungo il Ticino. Per gli impianti esistenti lo sfruttamento in Valle Maggia determina una menomazione di diritti già concessionati. Dal profilo giuridico si tratta di una vera e propria parziale revoca o riduzione dei diritti di utilizzazione di terzi a'sensi dell'art. 43 LUF1 attuabile per conseguenza solo « verso piena indennità ».

Per gli impianti futuri l'obbligo del compenso è requisito essenziale per non pregiudicarne la realizzazione. In sede commissionale il Consiglio di Stato ha dato, tramite la direzione dell'AET, l'assicurazione che la derivazione del Bedretto non comporterà di per sè, visto l'obbligo al compenso, l'abbandono di alcuna iniziativa o progetto di nuovo impianto con particolare riferimento a quello di Stalvedro che è in avanzata fase di studio.

L'impegno al compenso è già stato proposto dalla concessionaria medesima. Le modalità della restituzione sono state concordate previo attento studio della direzione dell'AET e sono riassunte nelle « direttive per la fornitura di energia di compenso » allegate al decreto di concessione e sottoposte all'approvazione del Gran Consiglio.

Per quanto concerne gli impianti esistenti non si prospettano difficoltà. Meno chiara è invece la questione dei compensi agli impianti futuri, che coinvolge problemi d'ordine squisitamente tecnico e che a scanso di equivoci la Commissione ritiene di superare affermando che il concetto base già implicito nella domanda di concessione al punto « fornitura di compenso agli impianti sottostanti », è che la derivazione non deve menomamente influenzare nè la costruzione nè l'esercizio di nuovi futuri impianti sicchè per i medesimi l'attuale regime delle acque è da considerarsi — beninteso in pura linea teorica — intangibile. Il messaggio è d'altronde al riguardo esplicito nella affermazione « Con questa formula si manterrà lo *statu quo* anche per i nuovi impianti lungo il Ticino ».

Per conseguenza eventuali divergenze d'interpretazione od applicazione della norma del decreto che prescrive l'obbligo al compenso (art. 21) dovranno in ogni caso essere risolte rispettando il principio fondamentale surriferito.

Secondo i più aggiornati accertamenti il quantitativo da restituirsi agli attuali impianti (Piottino e Biaschina) è di 22,3 mio. kWh. (ovvero 6,6 inverno e 15,7 estate, grosso modo 15 al Piottino e 7 alla Biaschina attuale).

Nel quantitativo è compresa la restituzione dell'energia corrispondente ai deflussi del riale Valleggia.

Questo riale, che rappresenta con un bacino di 1,1 kmq. il 5,95 % della derivazione del Bedretto, è già stato concessionato nel 1949 (cfr. DL 10.3.1949, art. 2 lett. A cifra 2).

Verosimilmente per dimenticanza e non per altro, atteso che la situazione a questo riguardo è rimasta da allora inalterata, non fu prescritto alcun obbligo di restituzione. Per la chiarezza il riale di Valleggia viene nuovamente menzionato all'art. 2 del decreto di ampliamento. D'altro canto che il compenso debba estendersi anche a questi deflussi è pacificamente riconosciuto ed espressamente previsto nelle "direttive" (cfr. art. 2 cpv. 1).

IV. Regime delle acque

Dal corso naturale del Ticino verrà distolto per lo sfruttamento nel sistema Maggia complessivamente un quantitativo di 37,6 mio. m³ anno di cui 6,4 inverno e 31,6 estate. Il calcolo differisce leggermente da quello indicato a pag. 13 del

messaggio per l'aggiunta dei deflussi del Valleggia. I deflussi totali del Ticino a Piotta, anno medio, assommano a ca. 300 mio. m³.

Ad Airolo il deflusso minimo giornaliero medio è di m³ 4,244, a Ronco/Bedretto di m³ 2,958. Il deflusso minimo in senso assoluto è stato secondo la misurazione 1961 ad Airolo di m³ 2,100 (25 febbraio) e a Ronco di m³ 1,270 (il medesimo giorno). Secondo i calcoli dell'AET (che ha fornito i dati suddetti) « i quantitativi che verranno deviati nel cunicolo verso la Maggia influiscono per circa ¼ sui deflussi del Ticino nella tratta Ronco — Airolo ».

Si può pertanto aderire a quanto sostenuto nel messaggio del Consiglio di Stato (pag. 24) nel senso che « le conseguenze possono essere considerate limitate » se tale giudizio si riferisce al Ticino da Ronco ad Airolo e da qui in giù. Per contro sono legittime le preoccupazioni per la situazione del fiume dalla quota di captazione dell'alpe Cruina a Ronco lungo una tratta di ca. 6-7 km. non disprezzabile dal punto di vista delle bellezze naturali e del paesaggio. La garanzia di un deflusso minimo dev'essere in ogni caso assicurata, non da ultimo per ragioni igieniche e per la salvaguardia del patrimonio ittico. Per la prima volta in un decreto di concessione per sfruttamento di forze idriche viene inserita all'articolo concernente la « polizia fluviale e forestale, pesca, bellezze naturali » una clausola che consentirà all'ente concedente, in sede di approvazione dei progetti, di ottenere le opportune garanzie circa i deflussi minimi che in qualunque caso dovranno essere assicurati.

La Commissione ripone in tale norma non poca fiducia e confida che il Cantone ne faccia uso con il dovuto rigore, mentre prende atto con comprensibile soddisfazione delle dichiarazioni del capo del Dipartimento nel senso che il problema del regime delle acque non solo del Bedretto ma di tutto il sistema Maggia (I e II periodo) è già stato formalmente riproposto e sarà oggetto di nuovo e serio esame in sede di approvazione dei piani. Questi affidamenti sono confortati dalla lettera 17.3.62 della OFIMA con la quale la concessionaria si impegna « ad esaminare, discutere e promuovere, d'intesa con il Cantone, tutti i provvedimenti capaci di migliorare la situazione attuale con maggiori deflussi e con altri interventi nell'ambito della tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e della salvaguardia della pubblica igiene ».

La Commissione ravvisa in questo formale impegno le valide ed idonee premesse per un conveniente e decoroso soddisfacimento delle rivendicazioni valmaggesi. Tale tangibile ed inaspettato progresso rispetto l'attuale stato di cose, oggetto di spontanea e generale riprovazione, è ovviamente frutto dell'ampliamento della concessione.

V. Tasse di esercizio e concessione — Ripercussioni fiscali

La tassa di esercizio è calcolata in base alle disposizioni di legge secondo la potenza lorda previa deduzione dei valori corrispondenti alla restituzione. Nella determinazione della tassa, che resta fissata in Fr. 8,37 per HP lordo, si sono applicati i massimi consentiti dalla legislazione federale di Fr. 6,—, 8,— e 10,— a seconda della portata utilizzata e dei coefficienti prescritti.

E' ovvio che la tassa d'esercizio dovrà essere calcolata di volta in volta dato che la restituzione non sarà mai costante ed altresì in previsione delle variazioni che potrebbero intervenire per nuovi futuri impianti. Per tale motivo si è preferito prescindere dall'indicazione nel decreto dell'ammontare complessivo della tassa dovuta in base alle attuali previsioni. La forza tassabile dell'alto Bedretto è di 26.135 CV e questo essendo l'unico elemento attendibile è il solo ad essere ripreso nel decreto.

Dai calcoli del Dipartimento costruzioni risulta che il Valleggia non è stato computato ai fini della tassa di esercizio. Esso deve essere però già compreso nelle tasse fissate dall'art. 5 del D. L. 10.3.1949.

Un interrogativo si impone per quanto attiene alle acque vallesane, a sapere cioè se il Cantone Ticino può prelevare una tassa di esercizio per la potenza lorda corrispondente alla differenza fra il salto sfruttabile sul versante vallesano e quello superiore sul versante ticinese.

A lume di logica si crede di poter rispondere senz'altro affermativamente. Un parere giuridico fatto allestire nel frattempo dal Consiglio di Stato giunge a conclusioni identiche per cui è necessario adattare alle medesime il testo dell'art. 22 del disegno.

La tassa di concessione corrisponde al doppio di quella di esercizio, questa ultima calcolata tenendo conto degli attuali previsti compensi (HP 26135 - 4447). Tale tassa è fissa, unica e definitiva e non è vincolata ad obbligo alcuno di rimborsi proporzionali nel caso di futuri impianti sul Ticino con correlativo aumento di restituzione.

Più importante ancora e pertanto maggiormente meritevole di ponderato esame sarebbe piuttosto un altro problema strettamente connesso alla deviazione del Bedretto e che il relatore si permette di sollevare a titolo personale :

ammesso e riconosciuto che il nuovo apporto migliora sostanzialmente la economicità del secondo periodo, anzi la condiziona addirittura secondo il più autorevole parere della concessionaria, il regime delle tasse di esercizio pattuito per il medesimo nel 1949 non doveva forse, se non altro per ragioni equitative, essere modificato ed adattato all'aumentato rendimento ?

Il messaggio dà utili indicazioni sulle ripercussioni fiscali del secondo periodo. Non è però dato di sapere — ciò che è quanto più interessa — quale sia la quota di proventi fiscali rappresentante l'equivalente delle nuove acque concesionate. Il fatto anomalo per cui determinate acque vengono distolte dal loro corso naturale con ripercussioni che, per quanto limitate appaiono, saranno pur sempre sentite (le previsioni in questa materia si sono sempre rivelate ottimistiche) per essere sfruttate in un'altra valle con tangibili profitti diretti ed indiretti per quest'ultima, pone il delicato problema del riparto intercomunale e più specialmente quello dell'eventuale partecipazione dei Comuni dei salti e delle sponde del fiume impoverito a questo riparto. Il problema è allo studio presso il competente Dipartimento. Una maggiore chiarezza del messaggio sarebbe stata desiderabile anche se per la verità la questione non rientra nel decreto che ci occupa. In sede commissionale si è poi nuovamente insistito sull'opportunità di una convenzione fiscale fra i Comuni della Valle Maggia e l'OFIMA. Nessuno dubita ormai dell'opportunità di un accordo in tal senso ma in questa sede ci si deve limitare ad auspicarne la soluzione.

VI. *Le opere di interesse generale*

Il messaggio richiama le più importanti opere di interesse generale che verranno realizzate tramite l'OFIMA in margine ai lavori del secondo periodo. La nuova strada necessaria per i lavori in Valle Bedretto prelude al collegamento Ticino — Vallese. Secondo le più recenti dichiarazioni del capo del Dipartimento il perfezionamento delle pratiche con le varie parti interessate è a tal punto da far ritenere l'opera come acquisita. Il nuovo collegamento, oltre gli innegabili vantaggi generali per il turismo di tutto il Cantone, potrebbe contribuire a riportare un soffio di vita in Valle Bedretto, una valle che va man mano spopolandosi.

Gli ambienti valmaggesi e leventinesi postulano con insistenza il collegamento stradale fra le due valli. Chi, in sede commissionale, si è fatto portavoce di questa rivendicazione si è visto opporre la mancanza di connessione fra quest'opera e quella del secondo periodo Maggia. In realtà l'argomentazione non può essere integralmente condivisa. Al postutto si chiede un collegamento fra quella regione le cui acque sembrano essere la condizione sine qua non per l'attuazione del secondo periodo e quella in cui le stesse vengono vantaggiosamente sfruttate.

Si può senz'altro sostenere l'analogia con la situazione della Nufenen dove la concessionaria medesima ha efficacemente operato come intermediaria (cfr. messaggio pag. 22).

La Commissione pertanto, prendendo atto

- a) che il Consiglio di Stato e il Dipartimento si sono impegnati ad affrontare lo studio di questo problema per fa sì che quest'opera possa essere realizzata nel corso dei lavori del secondo periodo della Maggia;
- b) che un notevole passo sulla via della realizzazione è già fatto con la prevista strada Sambuco — alpe Forma,

si permette di sollecitare l'immediata collaborazione Stato/Comuni/OFIMA per concretizzare al più presto un collegamento idoneo ad incrementare il movimento turistico delle due Valli e del Locarnese. Sarebbe ingiusto misconoscere i meriti dell'OFIMA ma d'altro canto ognuno è pienamente consapevole che la concessione del 1949 è avvenuta in un momento ed a condizioni eccezionali e che le opere di interesse generale si sono allora contenute in spese ben modeste se confrontate alla mole degli impianti o a quelle eseguite per il Blenio. Anche per questa considerazione la Commissione ritiene di essere legittimata ad insistere perchè l'OFIMA non neghi il proprio indispensabile contributo.

VII. *Considerazioni finali*

Le opere del secondo periodo, rese immediatamente attuabili con la deviazione del Bedretto, comporteranno una spesa di 226 mio. franchi secondo i prezzi del 1959/1960 e quindi prevedibilmente superiore visto il continuo aumento dell'indice dei costi.

Una siffatta mole di lavori apporterà benefica linfa all'economia di quelle zone depresse che sono l'alta Valle Maggia e la Valle Bedretto.

Dovunque, nel Cantone, ferve l'iniziativa e l'attività frenetica in ogni settore della vita economica. I massicci investimenti nei lavori delle strade nazionali daranno ulteriori impulsi all'economia delle zone attraversate.

E' consolante il pensiero che l'alta Valle Maggia e la Valle Bedretto, irrimediabilmente escluse per la loro posizione da questo fervore di opere, possano rifarsi accogliendo nei loro più reconditi anditi i cantieri e le opere del secondo periodo Maggia.

E' poi di tutta tranquillità, per chi è chiamato oggi a decidere, il fatto che i Comuni direttamente interessati auspicano, praticamente senza riserve o con riserve già superate dagli accordi con l'OFIMA, la realizzazione dell'opera.

Volgendo il pensiero a certi costosi palliativi, intesi più che ad un miglioramento ad impedire un peggioramento delle condizioni delle nostre regioni più arretrate (beninteso in senso economico) e pensando a certi inutili sacrifici viene spontaneo di chiedersi con quale serenità e con quali convincimenti ci si potrebbe oggi azzardare, con una decisione negativa, a remorare delle opere che

le medesime comunità interessate insistentemente sollecitano per la sola brama di qualche franco in più di profitto nella cessione delle quote di energia.

L'adduzione del Bedretto nel secondo periodo Maggia rappresenta per il Cantone un ulteriore significativo progresso per il raggiungimento, ormai prossimo, di un preciso obiettivo : lo sfruttamento integrale e, compatibilmente con la situazione dei luoghi e di tempo, più razionale delle proprie forze idriche.

E per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone:

- a) di approvare senza alcuna modifica rispetto alle proposte del Consiglio di Stato:
1. Il D.L. concernente lo stanziamento di un credito per l'assunzione di azioni delle Officine idroelettriche della Maggia S.A. in relazione all'aumento di capitale;
 2. Il D.L. che approva le modifiche al contratto di costituzione e degli statuti delle Officine idroelettriche della Maggia S.A. del 10 dicembre 1949;
 3. Gli allegati 1 e 2 al decreto precedente;
 4. L'allegato al decreto di concessione e costituito dalle « Direttive per la fornitura di energia di compenso agli impianti esistenti e futuri sul Ticino in seguito all'adduzione delle acque della Valle Bedretto in Valle Maggia ».
- b) Di approvare il « D.L. concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti con l'adduzione delle acque della Valle di Bedretto » previe le seguenti modificazioni degli articoli qui indicati :

Art. 2 : E' inserito un terzo capoverso :

« Il riale di Valleggia (bacino imbrifero km² 1,1, quota di captazione 2.370 s/m) già concessionato con D.L. 10.3.1949 è compreso nel presente decreto ai soli fini del compenso a' sensi dell'art. 21 ».

Art. 5 : Nuova formulazione :

« La concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone Ticino :

- a) tassa di concessione unica di Fr. 360.000,—. Una prima rata di franchi 200.000,— sarà versata all'accettazione da parte delle Officine idroelettriche della Maggia S.A. della concessione.

L'importo residuo di Fr. 160.000,— sarà pagabile alla messa in esercizio, anche parziale, della centrale di Robiei ;

- b) una tassa annua d'esercizio pari a Fr. 8,37 per HP applicata alla potenza lorda dei deflussi di 26.135 HP dedotti i deflussi sottratti per la restituzione agli impianti esistenti e futuri del fiume Ticino.

Per il primo esercizio, la tassa sarà calcolata pro rata e pagata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Successivamente la tassa sarà pagata per ogni esercizio anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Durante i primi 6 anni dalla messa in esercizio della centrale di Robiei, la tassa di esercizio per le acque di Bedretto e quelle che riguardano l'intero secondo periodo od ogni ulteriore impianto della Maggia potrà essere ridotta, a richiesta della concessionaria, in proporzione alla forza utilizzata, ma non al di sotto della metà (art. 50 cpv. 2 L.U.F.I.).

Il Cantone riserva la facoltà di rivedere le tasse di esercizio in applicazione di eventuali future disposizioni legali in materia e ogni dieci anni in relazione alle medie dei deflussi effettivi.

Le tasse di esercizio delle acque che riguardano il secondo periodo Maggia, già oggetto di una concessione, vengono fissate con un nuovo calcolo in relazione ai nuovi progetti presentati per l'approvazione ».

Art. 14 : Riceve l'aggiunta di un secondo capoverso :

« A pari idoneità e condizione i trasporti saranno assegnati alle Ferrovie Regionali Ticinesi ».

Art. 21 : Nuova formulazione :

« La concessionaria si impegna, in relazione all'acqua sottratta, a compensare gli impianti esistenti e futuri sul fiume Ticino mediante fornitura di energia gratuita, in quantità e potenza tali da coprire integralmente il pregiudizio conseguente la derivazione, ed ad applicare allo Stato del Cantone Ticino eventuali condizioni più vantaggiose stipulate con altri concessionari che fruiscono della utilizzazione lungo il fiume Ticino.

Il compenso, salvo particolare accordo fra le parti, deve avvenire secondo le allegate direttive per la fornitura di energia di compenso ».

Art. 22 : Nuova formulazione del secondo capoverso :

« Lo sfruttamento delle acque della Valle Aegina negli impianti delle Officine idroelettriche della Maggia S. A. è soggetto al pagamento della tassa di esercizio per la differenza del salto sfruttabile fra il versante ticinese e quello vallesano (differenza quota lago Lemano — lago Maggiore) ».

Contro la domanda 7.5.1958 dell'OFIMA i Comuni di Quinto ed Airole hanno inoltrato formale opposizione chiedendo :

- a) in via principale che la medesima venga respinta,
- b) in via subordinata che « si faccia dipendere la concessione dall'impegno irrevocabile di compensare integralmente gli impianti esistenti ed ancora in fase di studio sul corso naturale del Ticino ».

I Comuni di Quinto ed Airole si oppongono nel timore che l'impianto di Stalvedro e per il quale hanno presentato regolare domanda di concessione (vedi F. U. 13.11.1956 n. 91) non possa più essere realizzato. Viste le dichiarazioni del Consiglio di Stato e della direzione dell'ATEL nel senso che la deviazione del Bedretto non avrà alcuna influenza negativa sulle decisioni relative a questo impianto che restano pertanto assolutamente impregiudicate, la domanda principale della opposizione deve ritenersi priva di oggetto e comunque respinta. La domanda subordinata è invece accolta ed evasa favorevolmente dall'art. 21 del decreto di concessione che sancisce l'obbligo assoluto e incondizionato alla restituzione.

Per la Commissione speciale delle forze idriche :

B. Celio, relatore

Bernasconi B. — Borradori — Guscetti G. — Guscetti M. — Monetti — Petralli — Verda — Visani.